

## REGOLAMENTO COMUNALE SUI RIFIUTI

del XXX

### Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- la Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- l'Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- l'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- l'Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- l'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005;
- l'Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- l'Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti);
- l'Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- l'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 25 maggio 2011;
- l'Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- la Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 - 2 aprile 1975 (LALIA);
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- il Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- la Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004;
- la Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968;
- gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 LOC e 127 cpv. 5, 139 ROC;

risolve:

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Bissone.
2. Restano riservati gli accordi con Comuni limitrofi per l'utilizzo di infrastrutture comunali ed il servizio a immobili ubicati nelle vicinanze dei rispettivi confini giurisdizionali.

#### Art. 2 Utenti

1. Riservato l'art. 1 cpv. 2 del presente Regolamento, il servizio ed i centri di raccolta sono a disposizione unicamente della popolazione residente nel Comune, dei detentori di residenze secondarie e delle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo agli stessi.
2. I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite i servizi e le infrastrutture comunali.

3. I produttori di grandi quantità di rifiuti non possono usufruire del servizio di raccolta dei rifiuti, salvo accordi particolari con il Comune.
4. Per la determinazione delle tasse si fa riferimento a quanto stabilito dal capitolo IV del presente Regolamento.

**Art. 3**  
**Competenza**

1. L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.
2. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
3. In casi particolari o per determinati comprensori, il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle Ordinanze di applicazione.
4. Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare ed ottimizzare lo smaltimento in caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

**Art. 4**  
**Compiti del Comune**

1. Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
2. Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
3. Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
4. Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio, delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini del riuso, campagne contro il "littering", azioni nelle scuole e simili.
5. Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.
6. Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa, favorendo in particolare dove possibile il compostaggio individuale.

**Art. 5**  
**Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti**

1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio. I rifiuti depositati, che non fossero stati prelevati perché non conformi alle norme del presente Regolamento od a causa dell'interruzione della sospensione del servizio, devono essere ritirati dall'area pubblica e privata entro le ore 19.00 dello stesso giorno da coloro che li hanno depositati.
2. Se non possono essere consegnati direttamente presso i punti vendita, i rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
3. Il Municipio per i contenitori pubblici e gli utenti per i contenitori privati provvederanno alla periodica pulizia ed alla disinfezione degli stessi, assumendosi i relativi costi.
4. Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di disposizioni specifiche, o direttamente presso un'azienda autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.

5. I rifiuti aziendali ed industriali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.
6. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore in grado di evacuare idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta secondo le norme del presente Regolamento.  
L'autorizzazione sarà sempre vincolata alla presentazione di un'attestazione certificante l'avvenuto trasporto ad un centro ufficiale di raccolta, di incenerimento o ad una discarica ufficiale.
7. È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni, nei corsi d'acqua e nel lago. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti (*littering*) di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.
8. Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
9. Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.
10. Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta siano colmi, è vietato scaricare materiale all'Ecocentro, nelle piazze o nei punti di raccolta. In questi casi l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o trattenere il materiale e rinviarne il suo conferimento.
11. Nei contenitori non possono essere immessi sacchi di oltre 110 litri.

## **TITOLO II CATEGORIE DI RIFIUTI**

- Art. 6**  
Rifiuti urbani
- Sono rifiuti urbani quelli che provengono dalle economie domestiche, nonché i rifiuti di aziende industriali e artigiani che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.
- Art. 7**  
Rifiuti ingombranti domestici
- Sono rifiuti ingombranti domestici quelli che, per le loro dimensioni o peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati.
- Art. 8**  
Rifiuti raccolti separatamente
- Sono rifiuti raccolti separatamente i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio od a trattamento speciale.
- Art. 9**  
Rifiuti industriali o aziendali
- Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizio, ristorazione, agricoltura, selvicoltura) che per la loro composizione non sono considerati rifiuti urbani.
- Art. 10**  
Rifiuti speciali
- Sono rifiuti speciali quelli aziendali o domestici designati come tali nella legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005.

## **TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA**

- Art. 11**  
Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
1. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nei diversi comprensori. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eventualmente in quelle private tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.

2. Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
3. Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.
4. In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.  
Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.
5. Nelle zone munite di contenitori interrati o tramite punti centralizzati di raccolta per i rifiuti domestici il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
6. Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori interrati e non di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione. Nel caso di contenitori interrati e non installati autonomamente da privati, il Municipio si riserva di escluderli dal giro di raccolta nel caso in cui siano sottoutilizzati.
7. Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente e per quali comprensori è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.

**Art. 12**  
**Scarti vegetali e**  
**biomasse**

1. I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati devono essere consegnati secondo le direttive del Municipio.
2. Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza, il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.
3. L'accensione di fuochi all'aperto per l'eliminazione di rifiuti, residui e scarti vegetali è vietata, salvo autorizzazione in virtù di disposizioni cantonali. È pure vietata l'installazione d'impianti privati d'incenerimento degli stessi.

**Art. 13**  
**Modalità di**  
**consegna**

1. I rifiuti domestici e i rifiuti raccolti separatamente possono essere esposti solo negli imballaggi e con le modalità autorizzate.
2. Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. Se il volume dei rifiuti è sufficientemente importante oppure se occorre soddisfare anche un fabbisogno residuo del comparto, il Municipio può ordinare la posa di contenitori interrati e non.
4. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei punti di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.
5. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.

**Art. 14**  
**Contenitori su**  
**proprietà privata**

1. Nel caso di nuove costruzioni o riattazioni/ristrutturazioni sostanziali il proprietario è tenuto a consentire la posa di contenitori interrati e non sulla proprietà privata.
2. Il numero dei contenitori è definito dal Municipio in proporzione all'utenza privata.
3. Le modalità ed i costi vengono definiti mediante convenzione. Se i contenitori sono destinati all'uso esclusivo dello stabile, i relativi costi devono essere sopportati dal proprietario.

**Art. 15**  
**Rifiuti esclusi**  
**dalla raccolta**

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:
  - gli apparecchi elettronici come televisori, radio e computer;
  - gli apparecchi elettrici come frullatori, rasoi o aspirapolvere;
  - gli apparecchi refrigeranti come frigoriferi, congelatori, climatizzatori;
  - apparecchi elettronici d'intrattenimento, telefonici, videogames;
  - stampanti, fotocopiatrici, inchiostri e toner;
  - i rifiuti speciali come batterie, pile e accumulatori;
  - tubi e lampadine fluorescenti, al neon e al mercurio;
  - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
  - veicoli da rottamare e loro componenti;
  - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
  - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
  - le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
  - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
  - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
  - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
  - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
  - coloranti e vernici, pitture e solventi, lacche e prodotti per la conservazione del legno, prodotti per il trattamento delle superfici;
  - polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
  - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
  - le gomme ed i pneumatici,
  - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
  - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
  - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
  - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
  - le emulsioni e le miscele bituminose;
  - i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
  - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
  - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
  - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
2. I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.
3. In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

**Art. 16**  
**Smaltimento dei**  
**rifiuti esclusi dal**  
**servizio di**  
**raccolta**  
**comunale**

1. I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, cittadine e consortili.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

**Art. 17**  
**Disposizioni**  
**particolari**

1. Le farmacie devono procedere al ritiro dei medicinali scaduti e dei termometri al mercurio.
2. I medici, i dentisti e il personale paramedico devono dotarsi degli appositi contenitori per la raccolta delle siringhe, dei rifiuti infetti e dei residui patologici.
3. I garage ed i rivenditori devono procedere al ritiro delle batterie di autoveicoli, delle gomme e dei pneumatici usati.
4. I ristoranti, le mense, gli istituti, gli asili, devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta degli oli e grassi esausti provenienti dalla cucina.
5. Le carcasse di animali ed i residui della macellazione devono essere consegnate al Centro regionale di raccolta delle carcasse di origine animale del Comune di Mendrisio.
6. I vestiti usati ed i tessili devono essere consegnati alle organizzazioni caritatevoli. Il Municipio procede alla posa di appositi contenitori.
7. Il Municipio procede alla posa di contenitori per escrementi dei cani in determinati punti del comprensorio comunale. In tal caso i detentori di cani sono tenuti a raccogliere, immediatamente e con i mezzi appropriati, gli escrementi lasciati dai loro animali sul suolo pubblico ed a depositarli negli appositi contenitori.

**TITOLO IV**  
**TASSE**

**Art. 18**  
**Principio**  
**copertura dei**  
**costi**

1. Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva una tassa base annua.
2. La tassa è calcolata in modo da coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti, nonché altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione ed un ammortamento adeguati del capitale investito.

**Art. 19**  
**Tasse di raccolta**

1. Le tasse per il servizio di raccolta dei vari rifiuti sono stabilite dal Municipio mediante apposita Ordinanza sulla base del tariffario allegato al presente Regolamento come inserto A, che è parte integrante dello stesso.
2. La tassa base è dovuta dalle persone fisiche residenti nel Comune e dalle attività economiche operative sul territorio giurisdizionale di Bissone al momento della fatturazione. Essa è interamente dovuta, anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.
3. Nel caso di interruzione o sospensione del servizio l'utente non ha diritto ad una proporzionale riduzione della tassa ed è escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti.
4. Le tasse per il servizio di raccolta dei rifiuti si intendono IVA esclusa.

**Art. 20**  
**Disposizioni**  
**particolari**

1. Le tasse per il servizio dei rifiuti sono a carico degli utenti conformemente alle categorie stabilite dal tariffario ed in base al movimento del controllo abitanti.
2. Per i condomini (proprietà per piani) le bollette per le tasse dei singoli condomini verranno intimate all'amministrazione condominiale che provvederà a caricarle agli stessi.
3. Le società che hanno unicamente domicilio fiscale nel Comune possono essere esentate dal pagamento della tassa base se comprovano di non esercitare un'attività suscettibile di produrre rifiuti e di non avere a disposizione a titolo esclusivo un locale.
4. La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona fisica o giuridica giustifica il prelievo della tassa base per ciascuna di esse.
5. La tassa base per un'attività alberghiera è cumulabile a quella dell'annesso ristorante, se lo stesso è accessibile anche a terze persone.
6. Le altre strutture che forniscono prestazioni di vitto e/o alloggio sono equiparate agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

7. Il trapasso di proprietà di un immobile deve essere tempestivamente notificato per iscritto al Municipio a cura dell'alienante. Sino al momento della notifica, il vecchio ed il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse arretrate previste dal presente Regolamento.
8. L'acquirente di un immobile subentra nei confronti del Municipio agli obblighi del proprietario precedente.

**Art. 21**  
Adegua menti  
delle tasse

Il Municipio adegua periodicamente le tasse stabilite tramite Ordinanza, sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti.

**Art. 22**  
Altri emolumenti

1. Per prestazioni speciali o particolari fornite dall'Amministrazione comunale all'utenza, il Municipio può prelevare una tassa amministrativa fino a CHF 200.00 e ricuperare le spese effettive del servizio.
2. Per la vendita dei sacchi ecologici per gli scarti vegetali il prezzo è fissato dal Municipio tramite Ordinanza, da un minimo di CHF 0.00 ad un massimo di CHF 4.00.

**Art. 23**  
Modalità di  
riscossione ed  
esecutività

1. La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
2. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.
3. Il Municipio è competente per definire tramite Ordinanza le modalità di riscossione.
4. Eventuali contestazioni tra l'utente e il Municipio non sospendono l'obbligo di pagamento.
5. Le decisioni che stabiliscono le tasse del presente Regolamento, una volta crescite in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli artt. 80 LEF e 28 LALEF.

## **TITOLO V** **ESENZIONI**

**Art. 24**  
Casistiche

1. Sono esenti dalla tassa per il servizio di raccolta dei rifiuti il Comune, le sue aziende ed i suoi servizi.
2. Sono pure esenti tutte le persone che sono al beneficio della prestazione complementare ai sensi della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) ed i beneficiari di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale (LAS).

## **TITOLO VI** **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E FINALI**

**Art. 25**  
Disposizioni  
esecutive

1. Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:
  - a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
  - b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
  - c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
  - d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
  - e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
  - f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
  - g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse;
  - h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.

2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.
3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
4. Il Municipio può delegare i compiti previsti dal presente Regolamento all'Amministrazione comunale, riservate le decisioni che la Legge od il presente Regolamento attribuiscono in modo vincolante all'Esecutivo.
5. Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

**Art. 26**  
**Controlli**

1. Gli incaricati della raccolta sono autorizzati ad effettuare i necessari controlli e ad aprire sacchi e contenitori per verificarne il contenuto, e in genere a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per verificare il rispetto del presente Regolamento, nei limiti stabili dalla Legge.
2. Essi sono pure autorizzati a verificare che nei centri di raccolta vengano consegnati solo rifiuti conformi.

**Art. 27**  
**Reclami**

1. I reclami concernenti il servizio raccolta rifiuti devono essere tempestivamente presentati per iscritto al Municipio.
2. I reclami contro la fatturazione sono da inoltrare per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della relativa bolletta.

**Art. 28**  
**Rimedi di diritto**

1. Nel caso di delega decisionale all'Amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima in applicazione del presente Regolamento o delle disposizioni di applicazione, sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPAm.

**Art. 29**  
**Sospensione del servizio**

I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

**Art. 30**  
**Responsabilità**

1. Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone o cose legati al normale esercizio dei contenitori pubblici o privati interrati e non, o legati all'esposizione dei rifiuti per la loro raccolta.
2. L'utenza è responsabile nei confronti del Comune per eventuali danni causati ai contenitori interrati e non in seguito al conferimento negligente di rifiuti non idonei o in quantità non conformi. È riservata l'azione di danno a norma del diritto delle obbligazioni.

**Art. 31**  
**Contravvenzioni**

1. Il Municipio punisce con la multa fino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative disposizioni esecutive.
2. La relativa procedura è retta dagli artt. 145 e seguenti LOC.

**Art. 32**  
**Riserve**

Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia.

**Art. 33**  
**Abrogazioni**

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti del 3 ottobre 1991 e sostituisce ogni altra disposizione in vigore contraria od incompatibile.

IX

**Art. 34** Il Regolamento comunale sui rifiuti ed il suo allegato entrano in vigore con l'approvazione del  
**Entrata in vigore** Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:

Il Segretario:

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del XXX.  
Esposto all'albo nel periodo compreso dal XXX al XXX.  
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. XXX del XXX.

**Allegati:** Insero A: tariffario.

X

Allegato: inserto A (art. 19 cpv. 1 del Regolamento comunale sui rifiuti)

<b>TARIFFARIO</b>		
<b>per la tassa base di raccolta e di eliminazione dei rifiuti</b>		
<b>Genere</b>	<b>Minimo (in CHF)</b>	<b>Massimo (in CHF)</b>
Economie domestiche composte da una sola persona	80.00	180.00
Economie domestiche composte da due o più persone	160.00	400.00
Case ed appartamenti di vacanza, residenze secondarie	160.00	400.00
Alberghi, esercizi pubblici	400.00	5'000.00
Negozi, artigiani, commerci, uffici ed altri	240.00	4'000.00
Altri	80.00	1'000.00
Beneficiari della prestazione complementare AVS/AI ai sensi della LPC o della prestazione assistenziale ai sensi della LAS	Esenti	

**IVA esclusa.**